

## Cassazione civ. sez. III, 27 marzo 2014 n. 7208

*Accerta l'inadempimento del (OMISSIS) alla transazione, ma l'inadempimento non dimostra di per se' la natura novativa dell'accordo; solo accerta il presupposto in presenza del quale si pone il problema di stabilire se la transazione abbia o non abbia efficacia novativa, quindi se il (OMISSIS) possa pretendere l'intera somma originariamente richiesta o solo quella concordata con la transazione, come da lui richiesto con la domanda proposta in subordine, non avendo le parti pattuito la risoluzione della transazione nel caso di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1976 c.c..*

*La sentenza impugnata ha completamente eluso il problema, che dovrà essere riesaminato e risolto alla luce dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti.*

*La Corte di rinvio dovrà tenere conto, a tal proposito, dell'effettiva o presumibile volontà delle parti, quale può essere ricostruita in relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto, tenendo presente che nei casi simili a quello di specie, in cui l'accordo transattivo è consistito in una riduzione del prezzo delle opere, a seguito di contestazioni del committente, particolare rilevanza assume l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza dei vizi, difetti o ritardi nell'esecuzione delle opere al cui esatto adempimento era stato commisurato il prezzo iniziale. Al fine di ricostruire la volontà delle parti occorre accettare, per esempio, per quali ragioni il debitore abbia preso una riduzione del prezzo, e il creditore si sia indotto ad accettarla: se per esempio l'accettazione sia intervenuta solo dal fine di evitare la lite ed affrettare il pagamento, pur a fronte dell'infondatezza delle contestazioni, o se invece sia dovuta all'effettivo accertamento dei vizi lamentati dal committente, quindi del minor valore delle opere, rispetto a quanto originariamente pattuito.*

*Nel primo caso l'interprete può propendere per il carattere non novativo della transazione - ove ciò sia compatibile con gli altri indici interpretativi - poiché viene meno, con l'inadempimento, lo scopo perseguito dal creditore di affrettare comunque la soddisfazione del suo credito, quindi la giustificazione della sua rinuncia a far valere tutte le sue ragioni.*

*Può ritenersi quindi meritevole di tutela l'interesse del creditore a far rivivere la situazione preesistente. Nel secondo caso per contro - ove cioè l'accordo si fonda sull'accertamento dell'effettiva fondatezza delle doglianze del committente, a fronte delle perizie che hanno preceduto l'accordo transattivo - deve valutarsi se si possa presumere che il creditore, accettando il prezzo minore, abbia implicitamente riconosciuto il minor valore delle opere eseguite; donde la maggiore conformità ai criteri legali di interpretazione - ed in particolare al principio di buona fede di cui all'articolo 1366 c.c. - della scelta che assegna alla transazione efficacia novativa, si da escludere che l'appaltatore possa pretendere di riscuotere comunque l'intero, facendo rivivere l'accordo preesistente, nonostante l'accertata fondatezza, in tutto o in parte, dei motivi che avevano sollecitato la conclusione della transazione.*